

REGOLAMENTO (UE) 2016/2096 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2016****che modifica il regolamento (UE) n. 1254/2009 riguardo ad alcuni criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽¹⁾ e, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (UE) n. 1254/2009 ⁽²⁾ della Commissione è emersa la necessità di chiarire i criteri da usare nelle valutazioni dei rischi e di specificare meglio le modalità di gestione di alcune categorie di traffico aereo elencate nel presente regolamento per migliorare la chiarezza giuridica ed evitare interpretazioni divergenti della normativa.
- (2) In casi eccezionali, tenendo nella debita considerazione la natura specifica del volo, gli Stati membri devono avere la possibilità di derogare ai limiti di peso fissati dal regolamento (UE) n. 1254/2009 per alcune categorie di voli. È opportuno che tali deroghe si fondino su valutazioni dei rischi effettuate caso per caso e permettano agli Stati membri di destinazione di tali voli di esigere una notifica o un'approvazione preventive.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1254/2009.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1254/2009 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri possono derogare alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008 e adottare misure di sicurezza alternative che garantiscano livelli di protezione adeguati in base a una valutazione del rischio, approvata dalla competente autorità, in aeroporti o in zone delimitate degli stessi in cui il traffico sia limitato a una o più delle seguenti categorie:»

- 2) all'articolo 1, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. voli di Stato, militari e delle forze dell'ordine;»

- 3) all'articolo 1, il testo del punto 10 è sostituito dai punti 10, 11 e 12 che seguono:

«10. voli effettuati da aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg, di proprietà di un'impresa che li destina al trasporto di personale proprio nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito al fine di agevolare l'attività dell'impresa stessa;

⁽¹⁾ GUL 97 del 9.4.2008, pag. 72.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (GUL 338 del 19.12.2009, pag. 17).

11. voli effettuati da aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg, interamente noleggiati o presi in locazione da un'impresa presso un operatore aereo con il quale essa ha concluso un accordo scritto finalizzato al trasporto di personale proprio nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito per agevolare l'attività dell'impresa stessa;
 12. voli effettuati con aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg, destinati a trasportare il proprietario dell'aeromobile nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito.»
- 4) all'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:

«Per i voli di cui ai punti 10, 11 e 12, ma di peso massimo al decollo di 45 500 kg o più, l'autorità competente può in casi eccezionali e in base a una valutazione del rischio effettuata caso per caso, derogare alla limitazione di peso stabilita per le suddette categorie. Gli Stati membri destinatari di tali voli di peso superiore a 45 500 kg possono esigere una notifica preventiva, comprendente copia della valutazione del rischio effettuata, o una loro approvazione preventiva. Il requisito della notifica o dell'approvazione in via preventiva deve essere reso noto per iscritto a tutti gli altri Stati membri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
